

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1830 del 28/10/2019

Seduta Num. 39

Questo lunedì 28 **del mese di** ottobre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/1878 del 22/10/2019

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI
CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE
GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI (BOLOGNA) AI SENSI DELL'ART. 206
DEL D.LGS. N. 152/2006.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Cristina Govoni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 recante "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Premesso che:

- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 appositi accordi di programma con enti, pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l'altro, l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006);

Considerato che:

- la gerarchia sui rifiuti, in generale, prevede un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.;
- l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179;
- l'art. 188-bis "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006 prevede, fra l'altro, che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale (comma 1);
- in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. n. 152/2006 è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori agricoli, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, garantendo l'efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;

Visti in particolare:

- l'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 che definisce deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di

trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle condizioni indicate in esso indicate;

- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. n. 152/2006 che definisce circuito organizzato di raccolta, il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- l'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12 che dal 1° gennaio 2019 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ha previsto che dalla medesima data e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato al comma 3 bis del medesimo articolo, la tracciabilità dei rifiuti sia garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente le modifiche apportate dal decreto legislativo 3

dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'art. 194 bis del D.Lgs. n. 152/2006;

- il comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui sono esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- il comma 1 ter dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:
 - a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti;
 - b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp);
- il comma 2 dell'art.193 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. possano delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);
- il comma 4 del medesimo articolo secondo cui le disposizioni del comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;

- il comma 4 bis del medesimo articolo che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;
- il comma 9 bis dell'art. 193 secondo cui la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
- l'art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. 152/2006 che stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all' Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183;
- l'art. 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che stabilisce che in materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto

impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., che producono rifiuti pericolosi possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi;

- l'art. 19 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che prevede che "Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso";
- l'articolo 19 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che prevede che "Al fine di perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani potranno essere stipulati accordi per l'utilizzo dell'ammendante compostato ai sensi del

D.Lgs. n. 75/2010 da utilizzarsi da parte degli imprenditori agricoli”;

Vista, inoltre:

- la propria deliberazione del 3 settembre 2012, n. 1251 “Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni agricole”;

Dato atto che:

- la Direttiva 2008/98/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” prevede all’art. 35:
 - a) in capo ai produttori di rifiuti pericolosi, alle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi la tenuta di un registro cronologico in cui devono essere indicati:
 - I. la quantità, la natura e l’origine di taluni rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio ed altre operazioni di recupero nonché:
 - II. se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsto per i rifiuti
 - b) che gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino a quanto previsto alla lettera a);
- gli accordi di programma di cui all’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (comma 3);
- il formulario di identificazione del rifiuto, previsto dalla normativa nazionale, costituisce documento a prova della sua tracciabilità, con consegna della quarta copia al produttore quale conferma dell’arrivo a destinazione

finale del rifiuto, anche ai fini della responsabilità nella gestione dei rifiuti medesimi;

- per quantitativi di rifiuti non pericolosi superiori a 30 kg o 30 litri, la tracciabilità richiesta dalla normativa comunitaria possa essere garantita nel trasporto presso la piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, all'interno di un accordo di programma di cui all'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, dall'accompagnamento in sede di trasporto del rifiuto del contratto di servizio stipulato, dalla compilazione del registro di carico e scarico in capo al gestore e dal documento di movimentazione che in copia deve essere restituito al produttore del rifiuto agricolo da parte del gestore medesimo;
- con riferimento al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti per la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, previsto dalla normativa nazionale, la tracciabilità possa essere garantita, nell'ambito dell'Accordo ai sensi art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e del circuito organizzato di raccolta, attraverso la comunicazione da parte del gestore della piattaforma di conferimento del circuito organizzato per conto dell'impresa agricola;

Preso atto della normativa vigente sopracitata che prevede un sistema di esenzioni per i produttori agricoli da una serie di adempimenti amministrativi (quali iscrizione all'Albo gestori, registro di carico e scarico) qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta come definito ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. n. 152/2006;

Condivisa l'opportunità di ricorrere allo strumento dell'accordo di programma, al fine di:

- definire le tipologie di rifiuti provenienti dall'attività agricola che possono essere gestiti mediante circuiti organizzati di raccolta;
- promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti speciali di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo

coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei produttori agricoli;

Ritenuto pertanto di approvare l'Allegato "Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 152/06" comprensivo dei relativi Allegati (A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli", B "Elenco Gestori", C "Contratto di servizio" e D "Documento di movimentazione") fra la Regione Emilia-Romagna, ARPAE e tutti i soggetti firmatari presenti nell'Accordo, Associazioni di categoria dei produttori agricoli, parti integranti e sostanziali del presente atto, dando atto che per eventuali aggiornamenti dell' Allegato B si potrà procedere con determinazione dirigenziale, dopo l'istruttoria effettuata da Arpae;

Vista, inoltre, la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
- n. 1123/2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice

5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante

(RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, l'Allegato "Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 152/06" comprensivo dei relativi Allegati (A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli", B "Elenco Gestori", C "Contratto di servizio" e D "Documento di movimentazione") fra la Regione Emilia-Romagna, ARPAE e tutti i soggetti firmatari presenti nell'Accordo, Associazioni di categoria dei produttori agricoli, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di delegare l'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna a sottoscrivere il presente Accordo;

- 3) di dare atto che per eventuali aggiornamenti dell'Allegato B all'"Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 152/06" si potrà procedere con determinazione dirigenziale;
- 4) di dare atto che l'Accordo di cui all'allegato dispiegherà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione da parte della Regione Emilia-Romagna, quale ultimo firmatario;
- 5) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 33/2013;
- 6) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 206 DEL D.LGS 152/2006

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 5 ottobre 2015 n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)”.

PREMESSO CHE:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006);
- i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 177, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.) e, in particolare:
 - o senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - o senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - o senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, le autorità competenti possono stipulare, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 appositi accordi di programma con enti, pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi di programma possono avere ad oggetto, tra l’altro, l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (art. 206 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006);
- la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006):
 - o prevenzione;
 - o preparazione per il riutilizzo;
 - o riciclaggio;

- recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
- smaltimento.

Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto della medesima devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

- lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 182 - bis D.Lgs. n. 152/2006);
- l'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.;
- l'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179;
- l'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 prevede, fra l'altro, che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale (comma 1);
- in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. n. 152/2006 è opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori agricoli, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli, garantendo l'efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 che definisce deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle condizioni indicate in esso indicate;
- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. n. 152/2006 che definisce circuito organizzato di raccolta, il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il

singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

- l'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12 che dal 1° gennaio 2019 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ha previsto che dalla medesima data e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato al comma 3 bis del medesimo articolo, la tracciabilità dei rifiuti sia garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente le modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'art. 194 bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- il comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui sono esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
- il comma 1 ter dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:
 - a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti;
 - b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp);
- il comma 2 dell'art.193 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. possano delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb);
- il comma 4 del medesimo articolo secondo cui le disposizioni del comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;
- il comma 4 bis del medesimo articolo che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri;

- il comma 9 bis dell'art. 193 secondo cui la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
- l'art. 212, comma 19-bis del D. Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all' Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183;
- l'art. 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che stabilisce che in materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., che producono rifiuti pericolosi possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi;
- l'art. 19 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che prevede che "Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso";
- l'articolo 19 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che prevede che "Al fine di perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani potranno essere stipulati accordi per l'utilizzo dell'ammendante compostato ai sensi del D.Lgs. 75/2010 da utilizzarsi da parte degli imprenditori agricoli".

VISTA, INOLTRE:

la deliberazione della Giunta regionale del 3 settembre 2012, n. 1251 “Disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni agricole”;

DATO ATTO CHE:

- la Direttiva 2008/98/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” prevede all’art. 35:
 - a) in capo ai produttori di rifiuti pericolosi, alle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi la tenuta di un registro cronologico in cui devono essere indicati:
 - I. la quantità, la natura e l’origine di taluni rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio ed altre operazioni di recupero nonché;
 - II. se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsto per i rifiuti
 - b) che gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino a quanto previsto alla lettera a);
- gli accordi di programma di cui all’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative (comma 3);
- il formulario di identificazione del rifiuto, previsto dalla normativa nazionale, costituisce documento a prova della sua tracciabilità, con consegna della quarta copia al produttore quale conferma dell’arrivo a destinazione finale del rifiuto, anche ai fini della responsabilità nella gestione dei rifiuti medesimi;
- per quantitativi di rifiuti non pericolosi superiori a 30 kg o 30 litri, la tracciabilità richiesta dalla normativa comunitaria possa essere garantita nel trasporto presso la piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, all’interno di un accordo di programma di cui all’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, dall’accompagnamento in sede di trasporto del rifiuto del contratto di servizio stipulato, dalla compilazione del registro di carico e scarico in capo al gestore e dal documento di movimentazione che in copia deve essere restituito al produttore del rifiuto agricolo da parte del gestore medesimo;
- con riferimento al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti per la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, previsto dalla normativa nazionale, la tracciabilità possa essere garantita, nell’ambito dell’Accordo ai sensi art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e del circuito organizzato di raccolta, attraverso la comunicazione da parte del gestore della piattaforma di conferimento del circuito organizzato per conto dell’impresa agricola;

PRESO ATTO della normativa vigente sopracitata che prevede un sistema delle esenzioni per i produttori agricoli da una serie di adempimenti amministrativi (quali iscrizione all’Albo gestori, registro di carico e scarico) qualora essi gestiscano i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta come definito ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO CHE:

- sia necessario attivare uno specifico accordo di programma in applicazione dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, con lo scopo di:
 - o favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione dei rifiuti agricoli, ottimizzando le procedure e i controlli;
 - o assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;
 - o contribuire alla semplificazione degli adempimenti amministrativi posti in capo alle imprese agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli, nei limiti del rispetto della disciplina comunitaria;

CONDIVISA l'opportunità di ricorrere allo strumento dell'accordo di programma, inoltre, al fine di:

- definire le tipologie di rifiuti provenienti dall'attività agricola che possono essere gestiti mediante circuiti organizzati di raccolta;
- promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti speciali di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO,**

**Regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia-Romagna (ARPAE), i Soggetti gestori delle piattaforme di conferimento del
circuito organizzato di raccolta (All. B) e le Organizzazioni agricole professionali**

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Obiettivi

Il presente accordo di programma ha ad oggetto la individuazione sul territorio di circuiti organizzati di raccolta onde garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, semplificando al contempo gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli e favorendo l'efficacia dei controlli da parte dell'Autorità competente.

ART. 2

Definizioni

Ai fini di una corretta interpretazione delle norme contenute nel seguente accordo di programma si riportano di seguito le seguenti definizioni:

- **Imprese agricole:** ai fini del presente accordo di programma gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c., dalla cui attività si producono rifiuti agricoli.
- **Circuito organizzato di raccolta:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione, così come definito all'art. 183, comma 1 lett. pp) del D.Lgs. 152/2006.
- **Gestore:** il soggetto che nel circuito organizzato di raccolta provvede alla gestione dei rifiuti agricoli, quale piattaforma di conferimento.

ART. 3

Procedure

Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel rispetto delle norme tecniche, secondo la disciplina prevista dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

Il conferimento da parte dell'impresa agricola avviene con le modalità previste dal contratto di servizio sottoscritto con il Gestore che, quale piattaforma di conferimento, provvede al recupero e/o smaltimento dei rifiuti agricoli.

ART. 4

Gestione dei rifiuti agricoli

L'impresa agricola si impegna a conferire le tipologie di rifiuti di cui allegato A con proprio automezzo, alle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta di cui all'allegato B.

Il trasporto dei rifiuti da parte dell'impresa agricola presso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal contratto di servizio di cui all'allegato C, sottoscritto tra l'imprenditore agricolo ed il Gestore che provvederà alla successiva gestione finale di tali rifiuti.

Il trasporto di rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola, alla piattaforma di conferimento che esegue operazioni autorizzate di smaltimento, è effettuato per una quantità non superiore a trenta chilogrammi al giorno.

Il Gestore compila il documento di movimentazione di cui all'Allegato D, fornendone una copia al produttore agricolo conferente. Tale documento deve essere conservato per cinque anni.

Il Gestore provvede, in luogo dei produttori agricoli conferenti, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti sopra richiamate, gli imprenditori agricoli sono esonerati dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.

Il Gestore si impegna a fornire annualmente (entro il 31 marzo) ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna i dati relativi alla tipologia e alla quantità dei rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento.

ART. 5

Adempimenti a carico delle organizzazioni agricole professionali

Le organizzazioni agricole professionali firmatarie si impegnano a:

- sensibilizzare le imprese associate ad avvalersi dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione dei propri rifiuti agricoli;
- svolgere servizi di supporto e assistenza alle imprese associate, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti agricoli;
- promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano la prevenzione e riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti agricoli, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero anziché lo smaltimento dei medesimi.

Le Organizzazioni agricole professionali si impegnano a fornire alla Regione Emilia-Romagna, con cadenza biennale, le informazioni e i dati circa le iniziative intraprese.

ART. 6

Controlli

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e il Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna effettueranno i controlli che competono per legge.

ART. 7

Disposizioni finali

Tutti i soggetti firmatari si impegnano a dare diffusione del presente protocollo alle parti interessate, a scambiarsi le informazioni acquisite, a monitorare periodicamente la corretta esecuzione delle procedure qui previste, nonché a verificare la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.

Le imprese che intendono aderire al presente accordo in qualità di Gestore, dovranno sottoporre la loro richiesta ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna.

La Regione Emilia-Romagna, a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE, dovrà aggiornare l'Elenco dei Gestori del circuito organizzato di raccolta, all'Allegato B, per consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio.

Al fine di monitorare il presente accordo la Regione indice, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno, un incontro annuale con gli aderenti all'accordo, per la valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente, di eventuali problematiche emerse e per individuare le azioni finalizzate ad una sempre maggiore adesione dei produttori agricoli e ad una maggiore intercettazione dei rifiuti agricoli.

In attuazione del richiamato articolo 19, comma 3 delle NTA del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, le imprese agricole che su base volontaria si avvarranno del presente accordo si impegnano ad utilizzare prioritariamente ammendante compostato verde o misto di cui al D.Lgs. 75/2010 rispetto ad altre tipologie di ammendante.

Fermo restando l'obbligo di revisione del presente accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, esso dispiega i suoi effetti dalla sottoscrizione da parte della Regione quale ultimo firmatario a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recedere da parte di ciascun sottoscrittore con un preavviso di almeno tre mesi.

Costituiscono parte integrante del presente accordo gli allegati:

- A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli";
- B "Elenco Gestori";
- C "Contratto di servizio";
- D "Documento di movimentazione".

Firme

Regione Emilia-Romagna

ARPAE

Confagricoltura Bologna

Coldiretti Emilia-Romagna

CIA Bologna

Cosea Ambiente S.p.A.

Hera S.p.A.

Montieco S.r.l.

Bo – Link S.c.r.l.

Rimondi Paolo S.r.l.

Re.Ma.Ind. S.r.l.

B.&.T.A. S.r.l.

ALLEGATO A

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI AGRICOLI

I rifiuti oggetto dell'accordo di programma sono di seguito indicati:

Rifiuti speciali pericolosi

EER	Descrizione rifiuto	Note
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti
130113*	altri oli per circuiti idraulici	
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
160107*	filtri dell'olio	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*	
160601*	batterie al piombo	
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	

Rifiuti speciali non pericolosi

EER	Descrizione rifiuto	Note
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)
020110	rifiuti metallici	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	
150101	imballaggi di carta e cartone	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti
150102	imballaggi in plastica	
150103	imballaggi in legno	
150104	imballaggi metallici	
150105	Imballaggi in materiali compositi	
150106	imballaggi in materiali misti	

		medicamentosi, etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi.
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	comprendono anche filtri dell'aria
160103	pneumatici fuori uso	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209* a 160213*	
160605	altre batterie e accumulatori	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	guaina bituminosa
170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	coperture pannelli vetroresina
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
200125	oli e grassi commestibili	

ALLEGATO B

ELENCO GESTORI

	Gestore	Indirizzo	Comune
1	Cosea Ambiente S.p.A.	Loc. Cà de Ladri	Gaggio Montano
2	Montieco S.r.l.	Via Il Giugno, 11/B	Anzola Emilia
3	Re.Ma.Ind. S.r.l.	Via Statale Selice, 9	Mordano
4	Rimondi Paolo S.r.l.	Via Agucchi, 84	Bologna
5	B.&T.A. S.r.l.	Via Labriola, 6	Sala Bolognese
6	Bo-Link S.c.r.l.	Via del Lavoro, 8	Minerbio
7	Hera S.p.A.	Viale Carlo Berti Pichat, 2/4	Bologna

ALLEGATO C

CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: Contratto di servizio stipulato nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 per la gestione rifiuti agricoli

L'impresa agricola con sede in Via
..... Comune di CAP Prov. Cod.Fisc
..... P.IVA n.tel n. fax.....e
mail.....

Il Gestore con sede in Via
..... Comune di CAP Prov. Cod.Fisc
..... P.IVA n.tel n. faxe
mail:.....

stipulano nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli approvato con deliberazione n.....del e sottoscritto dalle organizzazioni agricole professionali e dai gestori delle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta, il presente contratto per:

- il recupero
- lo smaltimento dei seguenti rifiuti

alle seguenti modalità tecnico-economiche:

Rifiuti pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note	Conferimento
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Comprendono anche i prodotti fitosanitari scaduti	
130113*	altri oli per circuiti idraulici		
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
160107*	filtri dell'olio		
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*		
160601*	batterie al piombo		
170605*	materiali da costruzione		

	contenenti amianto		
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		

Rifiuti non pericolosi:

EER	Descrizione rifiuto	Note	Conferimento
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	comprendono anche polietilene per la pacciamatura, la copertura delle serre e silos; reti per filari e/o antigrandine spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film)	
020110	rifiuti metallici		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*		
150101	imballaggi di carta e cartone	Comprendono: - cassette per frutta e verdura, inutilizzabili, - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti); - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, etc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi	
150102	imballaggi in plastica		
150103	imballaggi in legno		
150104	imballaggi metallici		
150105	Imballaggi in materiali compositi		
150106	imballaggi in materiali misti		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	comprendono anche filtri dell'aria	
160103	pneumatici fuori uso		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209* a		

	160213*		
160605	altre batterie e accumulatori		
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	guaina bituminosa	
170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	coperture pannelli vetroresina	
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		
200125	oli e grassi commestibili		

N.B: Nell'ultima colonna "conferimento" dovrà essere apposta una crocetta (X) in corrispondenza di ogni

tipologia di rifiuto che il produttore agricolo intende conferire al gestore del circuito organizzato.

Art. 1 Modalità tecniche per il conferimento:

L'impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, situata in _____, via _____

Il trasporto dei rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola alla piattaforma di conferimento del circuito di cui sopra è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno.

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal presente contratto di servizio, sottoscritto da entrambe le parti.

Il Gestore compila il documento di movimentazione dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia all'impresa agricola conferente entro _____.

Il Gestore dell'impianto autorizzato provvede, in luogo dell'impresa conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

- **Cadenza del servizio:** secondo il calendario fornito dai gestori dei centri di raccolta

- **Condizioni economiche:** €/kg (*allegare il prezzario espresso in €/Kg per ciascuna tipologia di rifiuto conferibile*)

.....

- **Modalità di pagamento:**

.....

.....

Coordinate bancarie

La produzione del rifiuto avverrà presso la sede di Via

Comune di

..... CAP Prov. Cod. Fisc

P.IVA n.

L'impresa agricola

Il Gestore

.....

.....

ALLEGATO D

DOCUMENTO DI MOVIMENTAZIONE

Data _____

Ragione Sociale del Gestore della piattaforma del circuito organizzato di raccolta

Indirizzo _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Il Gestore della piattaforma riceve dell'impresa agricola i seguenti rifiuti e le seguenti quantità

EER	Descrizione rifiuto	Quantità chilogrammi
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	
130113*	altri oli per circuiti idraulici	
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	
160107*	filtri dell'olio	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209* e 160212*	
160601*	batterie al piombo	
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	

EER	Descrizione rifiuto	Quantità chilogrammi
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
020110	rifiuti metallici	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*	
150101	imballaggi di carta e cartone	
150102	imballaggi in plastica	
150103	imballaggi in legno	
150104	imballaggi metallici	
150105	Imballaggi in materiali compositi	
150106	imballaggi in materiali misti	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	
160103	pneumatici fuori uso	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci da 160209* a 160213*	
160605	altre batterie e accumulatori	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	
170904	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
180203	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	
200125	oli e grassi commestibili	

Il sottoscritto _____ titolare (legale rappresentante) dell'impresa agricola _____ sopra meglio indicata, sotto la sua piena responsabilità

dichiara:

- che ha sottoscritto un contratto di servizio sulla base dell'accordo di programma sulla gestione dei rifiuti agricoli approvato con D.G.R. nn. ____/____ del _____;
- che ha confezionato il contenitore immettendovi i rifiuti e che lo ha regolarmente sigillato il tutto in piena osservanza delle normative vigenti;
- che tali operazioni sono avvenute nella propria azienda e che il trasporto di detti rifiuti è stato da lui effettuato con propri mezzi e secondo legge;

Il Gestore si impegna al:

- recupero
- smaltimento

del/i rifiuto/i presso il proprio centro e altro impianto _____ e consegna una copia del presente documento al produttore agricolo conferente.

Il Gestore provvede, inoltre, in luogo dell'impresa agricola, del produttore agricolo conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Dati identificativi del conferitore (impresa agricola)

Nome/ragione sociale _____

Codice Fiscale/P.IVA _____

Indirizzo _____

Targa mezzo _____

Firma del conferitore

Firma del Gestore

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1878

IN FEDE

Cristina Govoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1878

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1830 del 28/10/2019

Seduta Num. 39

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi